



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

Decreto del Sindaco

Numero 1 Del 02-01-25

Oggetto: Oggetto: Nomina Responsabili dei Servizi e attribuzione incarico di Elevata qualificazione - Area Tecnico Manutentiva. Periodo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Premesso che in data 11 ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco del Comune di Tadasuni il **Dott. Pierpaolo Pisu**, a seguito delle consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021;

Dato atto che il Comune di Tadasuni non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale, e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 20 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/05/2015 relativa all'organizzazione interna degli uffici e dei servizi con la quale è stata determinata la struttura organizzativa dell'ente individuando le seguenti tre macroaree:

Area Finanziaria comprendente il servizio Finanziario – Economato – Tributario – Personale – Vigilanza

Area Amministrativa e Socio Culturale comprendente il Servizio Segreteria, Affari Generali, Demografici ed Elettorale, Servizio Sociale, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport

Area Tecnica comprendente il Servizio Tecnico e Manutentivo

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/05/2019, avente ad oggetto: "Approvazione nuova disciplina area delle posizioni organizzative ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/05/2019, avente ad oggetto: "Conferma area Posizioni Organizzative e adozione metodologia per la graduazione delle responsabilità in capo ai titolari degli incarichi";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "CCNL 2019 2021 Sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni di Elevata Qualificazione - Approvazione Regolamento";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Elevate Qualificazioni Determinazione nuovo budget per la retribuzione di posizione e risultato";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2024 avente ad oggetto: "Presa d'atto ed approvazione dell'attività di graduazione delle EQ proposta del Nucleo di valutazione - Anno 2024";

Constatato che:

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;
- il Capo II del Titolo III del nuovo CCNL reca la Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (artt. 16 e ss.) che vanno a sostituire quella propria delle posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
- l'art. 13, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui *"Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza"*;
- l'orientamento applicativo CFL178 con cui l'ARAN ha chiarito che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 1° aprile 2023, conferiti quindi in ragione della previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. Del CCNL CFL 21.05.2018, proseguono fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione e di risultato in essere senza alcuna riparametrazione degli stessi;
- l'art. 21 del medesimo CCNL stabilisce che *"Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all'art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli: (...) b) artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018"*;

Richiamati pertanto:

- l'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui *"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti (...)"*;
- l'art. 17 del CCNL Comparto Funzioni Locali secondo cui *"1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art.*

16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate)";

- l'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui "1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare";

Visto, altresì, l'art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e dato che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, non è stata esercitata in questo ente, in quanto esistono le figure professionalmente idonee a ricoprire l'incarico di responsabile degli Uffici e dei Servizi e, inoltre, l'Ente non versa in situazioni deficitarie e che, pertanto, non è stato ritenuto opportuno attribuire le funzioni, di cui trattasi, ai componenti dell'organo esecutivo;

Considerato che:

- occorre procedere alla nomina dei titolari di incarico di Elevata qualificazione nell'area Tecnica, cui attribuire le funzioni previste nel regolamento di disciplina dell'area delle posizioni organizzative, nonché quelle di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e ss.mm.ii.
- l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni, di cui all'art.107, commi 2 e 3 dello stesso TUEL possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d);
- l'incarico è conferito dal Sindaco, con atto motivato, tenuto conto degli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione adottati e per un periodo massimo non superiore a 3 anni;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.109, del medesimo decreto e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Del. C.S. n. 27 del 03/04/2015 e ss.mm.ii.;

Visto il citato art.109, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinante il conferimento delle funzioni dirigenziali, che recita testualmente:

1. *Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.*
2. *Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;*

Dato atto che si è provveduto a determinare l'importo delle indennità dei Responsabili di Area secondo parametri ed elementi specifici, tenendo conto anche delle ore lavoro effettivamente svolte in caso di incarichi part-time, come da prospetto allegato al presente atto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato il decreto n. 06 del 13.05.2024 avente ad oggetto: "Nomina Responsabili dei Servizi e attribuzione incarico di Posizione Organizzativa - Area Tecnico - Manutentiva. Periodo: dal 01/05/2024 al 31/12/2024";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie Locali e Funzioni Locali;

DECRETA

1. Di conferire, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell'art. 16 del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, al geom. **Graziano Piras**, Collaboratore Tecnico, inquadrato nella Cat. D - p.e. D1, l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Manutentiva, con decorrenza dal **01.01.2025** e fino al **31/12/2025**;

2. Di dare atto che, con il presente decreto, al Geom. Graziano Piras, sono conferiti tutti i conseguenti poteri di gestione delle risorse finanziarie ed umane assegnate all'Area Tecnica, nonché tutti i compiti espressamente riservati per legge, Statuto e/o regolamenti, ivi compreso, ai sensi dell'art.109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l'espletamento delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto;

3. Di dare atto che:

- al responsabile di servizio, sarà liquidata una retribuzione di posizione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 10/05/2024, stabilita nell'importo di € 7.767,00 di cui 6.651,66 per indennità di posizione e € 1.115,33 per indennità di risultato, che farà carico negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 ove, a cura del Servizio Finanziario, verrà assunto il relativo impegno di spesa;
- la retribuzione di risultato verrà erogata a seguito dell'esito positivo della valutazione dell'attività prestata dal titolare di P.O., a cura del Nucleo di valutazione;

4. Di conferire, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, le funzioni sostitutive di Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in caso di assenza, impedimento, incompetenza, conflitto di interessi del Geom. Graziano Piras;

5. Di stabilire che, in caso di contemporanea assenza, impedimento, incompetenza, conflitto di interessi del Responsabile dell'Area Tecnica e del suo Sostituto, le funzioni di Responsabile del Servizio saranno esercitate dal Segretario Comunale *pro tempore*;

6. Di specificare che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato, anche prima della scadenza del termine, per i seguenti motivi: a) - a seguito di riorganizzazione della macrostruttura dell'ente; b) - a seguito di valutazione negativa; c) - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente; d) - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;

7. Di specificare che, in relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato di E.Q. è a disposizione dell'amministrazione comunale, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli e che, pertanto, il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità dell'orario di lavoro;

8. Di riservarsi, con separato decreto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento, in particolare per la rideterminazione delle indennità di posizione e di risultato, nel rispetto del disposto degli artt. 15 e 17 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018;

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" - sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti Dirigenti*" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - "*Personale*" - sottosezione di secondo livello - "*Posizioni Organizzative*";

11. Di trasmettere copia del presente decreto al titolare di Elevata qualificazione, al servizio finanziario e personale e al Segretario Comunale, al fine di provvedere all'adozione degli atti conseguenti.

Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Dott. Pierpaolo Pisu